



ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Giorgia MELONI

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Carlo NORDIO

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLA MAGISTRATURA ONORARIA

Alberto BALBONI

Segnaliamo alle Autorità riceventi il grande disagio della categoria, dopo oltre due mesi dall'ultimo incontro col Sen. BALBONI, in assenza di qualsivoglia riscontro alla proposta sottoscritta da tutte le associazioni scriventi.

La presente costituisce formale diffida alle Autorità italiane in indirizzo, ad adempiere con urgenza al riconoscimento dei diritti ancora negati ai magistrati onorari italiani c.d. "di lungo corso", già in servizio all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/17.

Focalizziamo l'attenzione sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 2716/26 del 2.4.2026 e della Corte Costituzionale n. 71/2026, che si allegano.

- Premesso che Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 71/2026

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), **nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.**

➤ Premesso, poi, che:

A) Con riferimento ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, stabilizzati ex art. 29 del d.lgs. n. 116\2017, ossia in servizio alla data dell'entrata in vigore della riforma del 2017, la Commissione ha avviato una nuova procedura di infrazione – n. (2025)/2159 – l'8 ottobre 2025;

B) La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 71/2026, ripercorre la giurisprudenza della CGUE in materia di Magistratura onoraria italiana e così sintetizza:

– la qualifica di questa parte di Magistratura come “onoraria”, scelta operata dal legislatore interno, è indifferente, dovendosi verificare, in concreto, se il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro ai sensi del medesimo diritto dell'Unione, tali essendo quelle prestazioni «reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo» (sentenze UX e PG);

– sono indici sintomatici della sussistenza di tale rapporto di lavoro l'assoggettamento dei magistrati onorari alle tabelle che disciplinano nel dettaglio e in modo vincolante l'organizzazione della loro attività, agli ordini di servizio dei capi degli Uffici e ai provvedimenti organizzativi del CSM, l'obbligo di reperibilità e la sussistenza di una responsabilità disciplinare analoga a quella dei magistrati professionali (punti 109 e 111 della sentenza UX);

– in presenza, di fatto, di un rapporto di lavoro come sopra individuato, i magistrati onorari hanno **diritto alle ferie retribuite** e, in virtù del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e determinato, **a un trattamento previdenziale e assistenziale**;

– sempre secondo la CGUE, la stabilizzazione, pur ponendo fine all'illecito, non può, invece, tenere luogo della diversa e più articolata tutela sostanziale conferita dal diritto dell'Unione ai lavoratori, prevista dalla clausola 4, paragrafo 1, dell'accordo quadro (così, ancora, la sentenza Pelavi, punti 78 e 79);

C) la Corte Costituzionale, partendo da tali principi della giurisprudenza unionale e ritenendo che la previsione della rinuncia ai diritti si pone in contrasto con il diritto dell'Unione, ha dichiarato che l'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 – nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza – è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE;

D) la Corte Costituzionale poi, nella sentenza in commento:

– rimette **al Legislatore** la definizione dei *"criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, commisurandoli all'attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell'esclusività"*.

– specifica che *"nelle more di tale intervento, non potrà che spettare al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciate dalla Corte di Giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione – quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza, pur sempre nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati e, in particolare, della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali"*;

➤ Conseguentemente, le scriventi evidenziano quanto segue.

Ci sono voluti oltre quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 – c.d. Riforma Cartabia – che all'art. 1 comma 629 ha riformato l'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017, per giungere alla dichiarazione di incostituzionalità della rinuncia ai diritti pregressi, nonostante l'evidente contrarietà di tale disposizione alle più elementari norme dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, reiteratamente oggetto anche dei rilievi che puntualmente Vi abbiamo sollevato, sottolineando l'aberrazione di tale scellerata disposizione e chiedendone l'espunzione nel testo della legge Nordio, inascoltati.

In questi lunghissimi mesi, vi sono stati due incontri al Ministero, l'ultimo dei quali lo scorso 19 maggio, mentre il primo all'indomani della pubblicazione della sentenza Pelavi della GCUE, a settembre 2025.

Il Ministero, prima col Sottosegretario Delmastro ed ora col Sottosegretario Balboni, ha chiesto alle Associazioni convocate di esprimersi sulle modalità di attuazione di quanto decretato in sede europea prima e costituzionale poi. Abbiamo adempiuto con puntualità e richiamando – quale metodica – criteri pienamente aderenti al diritto e rispondenti alla logica della anzianità di servizio e delle funzioni esercitate per anni, come fatto dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza 2716 del 2 aprile 2026.

Ci aspettavamo, già in occasione dell'ultimo incontro, una illustrazione prospettica delle intenzioni del Ministero, in ordine a metodi e quantificazione del dovuto, almeno un accenno alle risorse realmente a disposizione, invece il nulla. Da settembre 2025 ad oggi, volendo tacere degli anni precedenti, lo Stato italiano non ha ancora messo a bilancio programmatico le somme necessarie per affrontare la questione della violazione dei diritti pregressi disattesi. Siamo alla vigilia della scadenza dei termini per la presentazione del Documento di Finanza pubblica, prossimo importantissimo appuntamento per definire gli assetti ed ancora non possiamo apprezzare alcuna reale intenzione nei nostri confronti.

➤ Evidenziamo quanto segue.

Medio tempore, **numerosi magistrati onorari, anche stabilizzati, hanno cessato il servizio per raggiungimento dei limiti di età (o lo cesseranno a breve), sono a riposo SENZA ALCUNA TUTELA PREVIDENZIALE, NONOSTANTE ABBIANO ESERCITATO PER LUSTRI LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE, PRIVATI ANCHE DI QUALSIASI SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO A CAUSA DELLE PALESI, REITERATE VIOLAZIONI DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO.**

Per l'età anagrafica, **il riconoscimento dei contributi limitato al momento della loro stabilizzazione, senza gli anni pregressi, non sarà di utilità per coloro che non giungeranno alla contribuzione minima; per tanti altri,** senza il pregresso dovuto, il trattamento previdenziale sarà al di sotto della soglia di povertà minimo, nonostante i lunghi anni continuativamente trascorsi a servizio della funzione magistratuale.

Le tutele previdenziali previste a seguito della stabilizzazione non permetteranno alla maggior parte dei magistrati onorari in servizio neanche di raggiungere il minimo dei venti anni per poter accedere alla prestazione pensionistica al compimento dei 70 anni di età (età limite di servizio), con la conseguenza che potranno eventualmente maturare il diritto alla pensione, secondo le disposizioni interne in merito all'aspettativa di vita, al compimento di 72 anni. La legge di bilancio 2026 e la "normativa Fornero", infatti, confermano l'adeguamento automatico dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla speranza di vita. Dal 2027 sono previsti progressivi innalzamenti, procrastinando così la possibilità di accesso all'assegno pensionistico per la quasi generalità dei magistrati stabilizzati.

Oltre all'irrinunciabilità del diritto alle ferie, alla previdenza ed assistenza pregressi, si aggiungono alle voci di danno cui si riferisce la presente diffida:

il trattamento di fine rapporto

Il diritto alla percezione del TFR (trattamento di fine rapporto) ai sensi dell'art. 2120 c.c. è stato introdotto nella legge 51/25 e spetta a tutti i lavoratori, del settore pubblico e privato; viene accantonato dallo Stato per ogni anno di lavoro, in ragione del compenso percepito. Avendo il TFR natura retributiva (c.d. retribuzione differita) con funzione previdenziale, è anch'esso certamente diritto irrinunciabile, annoverabile nelle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, perché inscindibilmente collegato alla qualifica di lavoratore subordinato;

l'indennità giudiziaria

L'indennità giudiziaria, introdotta con legge n. 271/81 per i magistrati togati, è stata estesa a TUTTI i dipendenti degli Uffici giudiziari con L. n. 221/88 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con L. n. 51/1989, poi confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto ministeri 1994/97).

L'indennità giudiziaria costituisce un compenso dovuto soltanto in ragione dello svolgimento di una specifica attività negli Uffici giudiziari.

Ai magistrati onorari - che svolgono attività precipuamente giurisdizionale - era stata riconosciuta dalla legge n. 234 del 2021 che ha riformato l'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017, nella misura prevista per i funzionari amministrativi per coloro che sceglievano il regime di non esclusività e in misura doppia per coloro che sceglievano il regime esclusivo. In tal modo il legislatore del 2021 aveva riconosciuto anche per la Magistratura onoraria tale diritto, pur individuando un criterio di calcolo da noi sempre ritenuto illegittimo poiché la comparazione non era, seppur pro quota, con il lavoratore omologo: perché l'indennità giudiziaria ci viene ora negata? Il Legislatore della Riforma c.d. Nordio (legge 51/25), infatti, inspiegabilmente non l'ha più prevista e nessun riferimento viene fatto alle violazioni per il pregresso.

La categoria, quale beffa conclusiva, nella fase di adeguamento stipendiale avvenuta nel luglio del 2025, si è vista detrarre dalle somme riconosciute a titolo di arretrati imputabili al nuovo regime, quanto percepito titolo di indennità giudiziaria dall'entrata in vigore della riforma Nordio (1° maggio 2025) al luglio 2025.

La Commissione europea, cui viene inviata la presente diffida per conoscenza, ha già esortato l'Italia, lo scorso 8 luglio a porre rimedio alle violazioni nei confronti dei magistrati del ruolo ad esaurimento: con un nuovo parere motivato, lo Stato è stato esortato, nell'ambito dell'infrazione (2025)2159, a fornire adeguate risposte alla Commissione entro 60 giorni, le medesime che attendiamo anche noi.

Le scriventi associazioni

DIFFIDANO IL GOVERNO ITALIANO

ad intervenire immediatamente, anche con progetti normativi adeguati all'urgenza, ai necessari impegni di spesa e alla pendenza dell'infrazione europea (2025)2159,

ad agire nell'immediato a sanare una volta per tutte la vertenza in merito ai diritti irrinunciabili negati ai magistrati onorari prima del decreto ministeriale di conferma successivo alle prove valutative previste dalla riforma Cartabia del 2021, onde interrompere una serie di violazioni in permanenza ed evitare, altresì, ulteriore aggravio in termini di costi per lo Stato; i magistrati onorari, infatti, in assenza di tempestive ed adeguate risposte, preso atto di quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2716/26 del 2.4.2026 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 71/2026, saranno costretti ad adire all'Autorità giudiziaria per la riconosciuta debenza.

LE ASSOCIAZIONI SCRIVENTI SI IMPEGnano A PARTECIPARE A QUALSIASI FORMA DI CONCERTAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MA AVVERTONO CHE IN CASO DI PERMANENTE SILENZIO DI ADEGUAMENTO AI NOTI PRINCIPI EUROUNITARI, ORGANIZZERANNO QUALSIASI FORMA DI PROTESTA A TUTELA DELLA CATEGORIA CHE RAPPRESENTANO.

1 agosto 2026